

SALVAGUARDIA DELLE API E DEGLI INSETTI PRONUBI

Il primo trattamento insetticida è il più strategico per il contenimento del vettore. Il ciclo biologico di *Scaphoideus titanus*, va dunque monitorato attentamente a livello locale: in base ad esso, in aree più fredde si può posticipare il trattamento rispetto al periodo di riferimento indicato dal Settore Fitosanitario Regionale, mentre in aree più calde può essere necessario anticiparlo, avendo comunque sempre cura che **la fioritura sia terminata e che ci si trovi ad allegagione avvenuta.**

Le date dei trattamenti insetticidi contro *Scaphoideus titanus* possono variare di anno in anno a seconda del decorso stagionale e del ciclo biologico dell'insetto vettore; il primo trattamento si colloca generalmente nel periodo 15-20 giugno **ma deve comunque essere effettuato soltanto al termine della fioritura della vite ad allegagione avvenuta.**

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 20 del 03/08/1998, al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari (insetticidi, erbicidi e fungicidi) tossici per le api durante il periodo di fioritura della vite. I trattamenti sono vietati anche se sono presenti secrezioni nettarifere extrafloriali; **in presenza di eventuali fioriture spontanee nella vegetazione sottostante le viti, occorre eliminare la vegetazione stessa tramite sfalcio e appassimento o asportazione.** Il trattamento deve inoltre essere effettuato in assenza di vento per evitare fenomeni di deriva.

Devono essere evitati i trattamenti in presenza di melata nei mesi di luglio, agosto e settembre.

L'inosservanza di tali norme può essere causa di gravi danni all'apicoltura e all'ambiente.

**Salvaguardia degli insetti pronubi
(Legge regionale 3/8/98, n°20)**

**NO trattamenti insetticidi in fioritura.
Eliminazione delle fioriture
spontanee prima del trattamento
NON trattare in presenza di vento**

